

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E NATANTI E RISCHI ACCESSORI**

FORMA "LIBRO MATRICOLA"

CIG B44B6AB8EB

 <p>REGIONE DEL VENETO</p> <p>ULSS3 SERENISSIMA</p>	Azienda U.I.s.s. 3 Serenissima Via Don Tosatto 147 30174 Venezia-Mestre C.F. e P.I. 02798850273
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 31.12.2024
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31.12.2025
RATEAZIONE	ANNUALE

Ai sensi dell'art. 1342 C.C. le condizioni di cui al presente Capitolato si applicano in deroga alle clausole contenute nei modelli predisposti dalla Compagnia aggiudicataria

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA'

Quella svolta dall'Azienda Sanitaria per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi.

Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

CONDUCENTE

Persona che si pone alla guida del veicolo.

CONTRAENTE

La persona giuridica che stipula l'assicurazione

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

LEGGE

D.lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni

POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione

PREMIO

La somma dovuta alla Società

RESPONSABILITA' PARITARIA

E' quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri; la responsabilità paritaria dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.

RESPONSABILITA' PARITARIA CUMULATA

E' quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità

RESPONSABILITA' PRINCIPALE

E' quella attribuita in misura prevalente a uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti; la responsabilità principale dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio e applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'art. 129 del d.lgs. 209/2005 e s.m.i.

Art. 1 – Durata del contratto

La durata del contratto è convenuta in UN anno con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2024 fino alle ore 24.00 del 31.12.2025; è escluso il tacito rinnovo.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale di polizza per ogni giorno di proroga.

In caso di disdetta dell'Assicuratore, il periodo di proroga viene ridotto a 90 giorni a condizioni da concordarsi.

Art. 2 - Pagamento del premio – revisione del prezzo

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° giorno successivo a tale data.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio, ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, la revisione del prezzo.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo l'80% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

La Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini indicati nel presente articolo.

Art. 3 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Liechtenstein, del Principato di Monaco e del Principato di Andorra, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, della Bulgaria, della Polonia, della Romania, della Slovenia, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina e della Repubblica di Jugoslavia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde; in tali stati la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 4 – Dichiarazioni della Contraente

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Art. 5 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente/Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento la Contraente/Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente Autorità.

Art. 6 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo/natante/natante

In caso di furto del veicolo/natante/natante il contratto limitatamente a tale veicolo/natante/natante è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. La Contraente/Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata alla Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione il contratto è risolto da tale data.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art. 7 - Cessazione di rischio per cessione, distruzione o demolizione od esportazione del veicolo/natante assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di cessione, distruzione, demolizione o esportazione del veicolo/natante, la Contraente è tenuta a darne comunicazione alla Società fornendo eventualmente attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Art. 8 – Validità dei documenti assicurativi

In caso di acquisto di veicoli in corso d'anno e/o sostituzione di veicoli, la garanzia sarà valida per i nuovi veicoli dalla data e dall'ora indicati sul corrispondente certificato e contrassegno.

Art. 9 - Foro Competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo della Sede legale della Contraente.

Art. 10 - Oneri a carico della Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Variazione della residenza del proprietario assicurato

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della sede legale della Contraente, questi è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di domiciliazione intervenuto in corso di contratto.

Art. 12 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte di cui al presente capitolato.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra diverse Società in coassicurazione.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 14 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza semestrale e comunque su richiesta del Contraente, il dettaglio dei sinistri, indicando per ogni sinistro:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) data di accadimento ;
- c) stato del sinistro :
 - o sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - o sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - o sinistri respinti – senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula del contratto fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche, pertanto anche successivamente alla scadenza del contratto, entro trenta giorni dalla sua richiesta.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, in formato excel, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un

aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate

Art.15 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente è tenuta, devono essere fatte a mezzo posta ordinaria o altro mezzo certo (PEC, mail), salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Società.

Art. 16 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile _____, Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

Per il pagamento dei premi, la Compagnia si impegna a ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010; a tale scopo, a pena di risoluzione del contratto, si impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati.

La Compagnia assume altresì nei confronti del Contraente, l'obbligo ex art. 3 comma 8 L. 136/2010 di riportare in tutti i pagamenti relativi al presente servizio assicurativo il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dalla Contraente medesima.

Art. 19 - Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP

I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell'indizione della gara, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all'esito della presente procedura è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 [come convertito con Legge n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.

Art. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento EU 2016/679, ciascuna delle Parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società, inoltre, è individuata quale titolare autonomo del trattamento di dati personali di terzi di qualsiasi natura, ivi comprese le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 e dati giudiziari, ex art. 10 del Regolamento UE 679/2016, acquisiti per il corretto espletamento del servizio e quindi tenuta agli adempimenti previsti per il titolare, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 21 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CAPO II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 209/2005 nonché di successive integrazioni o modificazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto e riportati nell'elenco veicoli di cui alla condizione M) del Capo IV.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ed il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" di cui al Capo IV della presente polizza, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali "Condizioni Aggiuntive".

Art. 2 - Esclusioni, delimitazioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo/natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo/natante con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo/natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo/natante non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) nel caso in cui il veicolo/natante sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
- g) nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo/natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Nei predetti casi, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo PEC o mail, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 4 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art.1917 del C.C., assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado in ogni caso e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società, tuttavia, riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.

CAPO III – FORME TARIFFARIE E REGOLE EVOLUTIVE

Art. 1 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- o primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- o periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 2 - Forme tariffarie

L'allegato (Elenco veicoli e natanti) Elenco mezzi precisa, per ogni singolo veicolo/natante indicato, la forma tariffaria che trova applicazione al medesimo.

Successivamente all'avvenuta aggiudicazione, la Società, a cui sarà assegnata la copertura, provvederà a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza, in base a:

- comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare
- esatta situazione di rischio, per ciascun mezzo, in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, maturate alla data di emissione del contratto.

Pertanto, ai premi calcolati sulla base delle classi in essere al momento della procedura di gara, verranno applicati gli sconti e/o gli aggravii di premio calcolati in base all'effettiva classe di merito maturata alla data di decorrenza del contratto, così come previsto e prefissato nelle regole evolutive della Società.

La Società si impegnerà a praticare, all'atto della successiva inclusione di ulteriori mezzi, la tariffa offerta in sede di gara.

Le condizioni che regolano ogni singola forma tariffaria sono le seguenti:

A) Franchigia fissa e assoluta

Per quei veicoli per i quali sull'elenco sia indicata la forma tariffaria "franchigia", la Contraente assumerà a proprio carico per ciascun sinistro assicurato il risarcimento fino alla concorrenza della franchigia prevista. La Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia.

La richiesta di rimborso verrà formulata allegando l'elenco analitico delle liquidazioni corredato di fotocopia degli atti di quietanza sottoscritti dai danneggiati; la Contraente è tenuta a provvedere al rimborso entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti attestanti la richiesta.

La Contraente si riserva la facoltà discrezionale di gestire le sole vertenze nei confronti del danneggiato, la cui domanda di risarcimento rientra nei limiti della franchigia, denunciando solo cautelativamente l'accaduto alla Società Assicuratrice ed informandola della propria volontà di gestire in proprio la liquidazione del danno. La Società peraltro rimane obbligata qualora, anche successivamente, il danno si rivelasse superiore alla franchigia contrattuale.

B) Bonus/Malus

Per quei veicoli per i quali sull'elenco veicoli sia indicata la forma tariffaria "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo/natante già assicurato presso altra società nella forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore.

C) Maggiorazione del premio per sinistrosità – "Pejus"

Per quei veicoli per i quali sull'elenco veicoli sia indicata la forma tariffaria "Pejus" la presente assicurazione s'intende stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus".

Art.3 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;

- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo/natante per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- furto del veicolo/natante senza ritrovamento.

CAPO IV – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (Sempre operanti)

A - Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo/natante e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo/natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo/natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo/natante, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza della inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2, Capo II delle Condizioni Generali di Assicurazione

Qualora l'autoveicolo/natante indicato in polizza, è dato in uso dal proprietario o locatario (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società, a parziale deroga dell'Art.2 Capo II delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

D - Rinuncia all'azione di rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

A parziale deroga dell'art.2 Capo II delle C.G.A. la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del proprietario o locatario nonché del conducente nel caso in cui il veicolo/natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt.186 e 187 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

E - Dichiarazioni di rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati prima del rilascio della Patente e con Patente scaduta

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo/natante indicato in polizza in conseguenza della inoperatività della garanzia:

- nel caso in cui il conducente non sia ancora abilitato alla guida, ma sia provato il superamento dell'esame teorico pratico di idoneità alla stessa;
- nel caso in cui il conducente guidi con patente scaduta da non più di 90 (novanta) giorni.

La condizione opera purché la patente venga successivamente rilasciata o rinnovata per le stesse categorie di veicoli previste dalla patente scaduta.

F - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autocarri - Art.54 lettera d) Codice della Strada

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente dell'autocarro indicato in polizza in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sull'autocarro stesso, anche se non addetti all'uso o al trasporto delle cose.

G - Danni da inquinamento

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante per danni cagionati a terzi da inquinamento causato dalla fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose necessarie al funzionamento del veicolo/natante stesso dalle parti meccaniche dei veicoli assicurati sempreché occorsi durante la circolazione del mezzo.

H - Ricorso Terzi da Incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a Terzi (persone, animali, cose) da incendio, esplosione e scoppio del veicolo/natante assicurato ove il danno non rientri in quanto previsto dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 fino alla concorrenza, per capitali, interessi, e spese di € 300.000,00 (Euro trecentomila) per ogni sinistro

Sono esclusi i danni alle cose, in uso, custodia o possesso del Contraente assicurato e quelli da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

I - Responsabilità Civile dei Trasportati

La Società assicura, nei limiti dei massimali della garanzia RCA della presente polizza, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo/natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, escluso i danni al veicolo/natante stesso.

L - Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

M - Polizza a Libro Matricola

I veicoli da assicurare sono elencati nel libro matricola allegato alla presente polizza; per quanto riguarda le inclusioni, la garanzia ha effetto dalle ore 24.00 della data risultante dalla PEC o mail.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato applicando le "Tariffe di riferimento" evidenziate nella proposta iniziale di gara effettuando per le sostituzioni l'eventuale conguaglio a fine anno assicurativo entro 60 gg. dalla data anniversaria/contrattuale.

In caso di sostituzione di veicolo/natante assicurato con formula tariffaria bonus/malus al veicolo/natante subentrante verrà riconosciuta la stessa classe di merito del veicolo/natante sostituito.

Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La garanzia cessa, per le esclusioni e sostituzioni, dalle ore 24.00 della data del giorno risultante dalla PEC o mail con cui è notificata alla Società la sostituzione o l'esclusione o, comunque, dalle ore 24.00 del giorno in cui sono restituiti alla Società certificato e contrassegno.

Salvo quanto previsto dall'Art.6, Capo I "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo/natante", le esclusioni di veicoli, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento. Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento.

La differenza risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 60° giorno dalla data in cui la Società effettua la comunicazione al Contraente.

Nel caso in cui la Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia RCA, il diritto di rivalsa per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione premio si riferisce.

Ad ogni scadenza annua si procederà all'incasso delle singole quietanze in base ai seguenti criteri:

a) Regolazione annua:

- Se il premio di polizza è frazionato l'importo delle quietanze intermedie corrisponderà a quello stabilito al momento dell'emissione del contratto;
- L'importo delle quietanze relative alla scadenza annuale corrisponderà alla somma degli importi di premio dei veicoli in vigore al momento della scadenza stessa;

b) Regolazione come da frazionamento del premio di polizza:

- A ogni scadenza l'importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di premio dei veicoli in vigore al momento della scadenza stessa.

N – Uso delle cinture di sicurezza

L'impresa rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza.

O - Accordo sinistri catastrofali

La Società aderendo all'Accordo sinistri catastrofali in presenza di tali sinistri risarcirà il danno patito dall'Assicurato coinvolto secondo le modalità previste dall'accordo.

P - Assistenza stradale (esclusi i natanti)

Qualora in conseguenza di incendio, guasto (compreso anche il caso di foratura), furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Società, anche attraverso proprie strutture convenzionate, organizza, a scelta dell'assicurato, il soccorso stradale del veicolo: fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo; oppure, su richiesta dell'assicurato, presso un'officina di sua fiducia purché situata in un raggio massimo di 50 km dal luogo del sinistro. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'assicurato. Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo potrà essere ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Struttura organizzativa, la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato entro il limite di 50 km. La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro; resta a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente. A seguito di incidente da circolazione, l'assicurato provvederà al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale con spese a carico della Società fino a 1.000,00 euro.

Q - Assistenza legale

La Società assume a proprio carico, nel limite di € 30.000,00 e alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a)-b)-c)-d) necessarie al Proprietario e/o al Conducente del veicolo assicurato, allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art.1917 del c.c., 3° comma;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, in conseguenza di incidente da circolazione.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (semprech  il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro;

Esclusioni. La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere).

L'assicurazione non   operante:

- se il veicolo assicurato non   coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilit  Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non   effettuato in conformit  alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente del veicolo non   abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

CAPO V – RISCHI ACCESSORI
(Valide esclusivamente se richiamate per singoli veicoli identificati)

Art.1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nell'Elenco veicoli di cui alla condizione M capo IV della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che la Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo/natante stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente capo.

Art.2 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo/natante.

Art.3 Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui la Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art.4 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo/natante.

Art.5 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data di accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

La Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art. 9 – Incendio e art. 11 Extended Coverage

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art.10 – Furto, rapina, estorsione

In caso di perdita totale del veicolo/natante, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo/natante debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art.6 Modalità di liquidazione del danno

Per Autovetture

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura dell'1,00% per ogni mese o frazione di mese.

Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo/natante, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora

fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base a elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo/natante assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo/natante al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo/natante, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo/natante stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria e la strumentazione qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino a 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 60%.

Per altri veicoli/natanti:

- a) In caso di **danno totale** la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo/natante al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede l'80% del valore del veicolo/natante al momento del sinistro.

- b) In caso di **danno parziale** la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo/natante al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli/natanti:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo/natante danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. 5 o nel caso in cui il veicolo/natante debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo/natante per un accertamento postumo.

La richiesta rende l'indennizzo non esigibile fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo/natante sarà visionabile. L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro dieci giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art.7 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art.8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

Art.9 Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo/natante/natante da incendio, fulmine, esplosioni e scoppi anche esterni al mezzo con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi, guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio. Sono parificati ai danni di incendio anche quelli prodotti dal Contraente/Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente Sezione.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende:

- i danni derivanti dal mancato uso del veicolo/natante o suo deprezzamento,
- i danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Art.10 Furto

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo/natante/natante o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo/natante/natante stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo/natante/natante dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento.

Esclusioni

La garanzia non comprende i danni da:

- furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- mancato uso del veicolo/natante/natante o del suo deprezzamento;
- movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione nel nucleo dell'atomo.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo/natante/natante assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo/natante/natante.

Art.11 Extended Coverage

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo/natante/natante o della perdita del veicolo/natante/natante stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo/natante/natante o della perdita del veicolo/natante/natante stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Art.12 Adeguamento somme assicurate

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza l'Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo, al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

CAPO VI – MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Massimali di garanzia Responsabilità Civile Auto:

€ 25.000.000,00 unico per sinistro, senza l'applicazione di franchigie e scoperti

Carta verde:

compresa, con decorrenza e scadenza coincidente con la copertura R.C. Auto di ogni singolo mezzo.

Somme assicurate

Incendio e Furto (artt. 9 e 10) :

Il valore del mezzo così come risultante dalle singole applicazioni.

Somme assicurate

Extended Coverage (art. 11) :

Il valore del mezzo così come risultante dalle singole applicazioni, con l'applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 150,00 per sinistro/veicolo/natante.

Premio: Vedi frontespizio di polizza

Elenco veicoli e natanti: Vedi allegato alla polizza

SEZIONE II – VEICOLI A NOLEGGIO

ASSISTENZA LEGALE

La Società assume a proprio carico, nel limite di € 30.000,00 e alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a)-b)-c)-d) necessarie al Conducente del veicolo assicurato per la garanzia Assistenza Legale (veicolo concesso a noleggio all'Azienda Ulss 3 Serenissima), allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art.1917 del c.c., 3° comma;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, in conseguenza di incidente da circolazione.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro;

Esclusioni. La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere).

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato

di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;

- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

Eventuali variazioni intervenute in corso d'anno non saranno comunicate alla Compagnia e la garanzia sarà prestata anche a favore di veicoli a noleggio non indicati nell'elenco di cui all'allegato 2); la regolazione del premio verrà effettuata sulla base del numero di veicoli a noleggio risultante alla data del 31 dicembre 2025.

**ELENCO VEICOLI ASSICURATI PER LA GARANZIA ASSISTENZA LEGALE: vedasi allegato elenco
veicoli a noleggio**

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, secondo comma, Codice Civile, si approvano specificatamente per iscritto le seguenti clausole:

- **art. 9 CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE** - Foro Competente;
- **lettera C) CAPO IV CONDIZIONI AGGIUNTIVE** – Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza della inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 Capo II delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- **lettera D) CAPO IV CONDIZIONI AGGIUNTIVE** – Rinuncia all'azione di rivalsa per danni provocati dal conducente in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- **lettera E) CAPO IV CONDIZIONI AGGIUNTIVE** – Dichiarazioni di rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati prima del rilascio della patente o con patente scaduta;
- **lettera F) CAPO IV CONDIZIONI AGGIUNTIVE** – Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autocarri – Art. 54 lettera d) del codice della strada.

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA